

Gentili Clienti
LLSS

Corrispettivi elettronici 2020: guida pratica per i commercianti

Come arrivare preparati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per: commercianti, albergatori e ristoratori.

Modalità per adempiere all'obbligo ed alternative disponibili. Guida pratica per comunicare i corrispettivi elettronici 2020.

A partire dal **1° gennaio 2020** entrano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 del DLgs, n 127/15. Si tratta della normativa che prevede la **memorizzazione** e la **trasmissione telematica** dei **corrispettivi** (cd. scontrino elettronico).

Sono obbligati all'invio dei corrispettivi elettronici tutti i soggetti che ad oggi hanno la possibilità di rendicontare le vendite attraverso il **registro dei corrispettivi**. Principalmente essi sono: tutti i commercianti al dettaglio, i ristoratori e gli albergatori, gli artigiani, i parrucchieri gli estetisti....

Si tratta, sostanzialmente dei soggetti che hanno registrato un volume d'affari annuo (relativo al 2018) inferiore ai 400.000 euro. Per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro, l'obbligo è già iniziato a decorrere dal 1.7.2019.

Chi sono i soggetti obbligati ai corrispettivi elettronici

La normativa di riferimento prende in considerazione i **corrispettivi**. Questo significa che sono interessati alla norma:

- I **commercianti al minuto**;
- Gli esercenti attività turistico ricettive di tipo **alberghiero**;
- I **ristoratori**;
- Etc..

Tutti questi soggetti devono applicare la memorizzazione e **trasmissione elettronica dei corrispettivi** indipendentemente dal regime fiscale applicato. Sostanzialmente devono applicare i **corrispettivi elettronici** i soggetti che adottano:

- La **contabilità ordinaria**;
- La **contabilità semplificata**;
- Il **regime forfettario**.

Sono interessati anche i soggetti in **Regime Forfettario**. Questi soggetti, anche se non sono tenuti agli obblighi della **Fatturazione Elettronica** devono adempiere ai corrispettivi telematici.

Come funzionano operativamente i corrispettivi elettronici

I **soggetti** interessati dalla disposizione sono tutti quelli che sino al 31.12.2019 hanno avuto la possibilità di **emettere**:

- **Scontrini**,
- **Ricevute fiscali**,

per certificare i propri incassi.

Dal 1° gennaio 2020 questi soggetti sostituiscono questa documentazione con l'emissione di un **documento commerciale**. Si tratta di un documento a natura "**non fiscale**" che viene emesso esclusivamente attraverso:

- Un **registratore telematico** (RT), oppure
- Una procedura apposita, messa a disposizione sul portale **Fatture e Corrispettivi** dell'Agenzia delle Entrate.

I **corrispettivi elettronici**, quindi, permettono ai commercianti di sostituire, scontrino fiscale, ricevuta fiscale e registro corrispettivi. Questi documenti non sono più obbligatori a partire dal 2020.

Come adempiere alla trasmissione dei corrispettivi: il registratore telematico

L'adempimento legato alla trasmissione dei **corrispettivi elettronici** può essere effettuato attraverso:

- L'**acquisto di un registratore telematico** apposito;
- L'**adeguamento del registratore di cassa esistente**.

La prima possibilità è quella di sostituire il registratore di cassa con un **nuovo registratore telematico (RT)**. Si tratta di un registratore di cassa "**evoluto**", in grado di:

- Connettersi ad internet;
- Produrre il documento commerciale da consegnare ai clienti;
- Memorizzare in modo sicuro il corrispettivo;
- Trasmettere telematicamente il tracciato XML all'Agenzia delle Entrate.

Al momento della **chiusura giornaliera di cassa** l'RT, in automatico, ovvero **senza che il commerciante debba fare qualcosa**, predispone e sigilla il file XML con i dati complessivi dei corrispettivi della giornata e lo invia alla Agenzia delle entrate.

Sostanzialmente, è possibile utilizzare il registratore telematico senza la connessione a internet durante la giornata e connetterlo solo al momento della chiusura e invio.

Corrispettivi elettronici attraverso il servizio online dell'Agenzia delle Entrate

In alternativa alla possibilità di utilizzare il **registrarore telematico** è possibile utilizzare la **procedura online** messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Si tratta di un apposito servizio messo a disposizione dal portale "**Fatture e corrispettivi**".

Per seguire questa procedura per la certificazione telematica dei corrispettivi è necessario:

- Effettuare l'**accesso all'area dedicata** personale utilizzando:
 - Le credenziali Spid, oppure
 - I servizi telematici Entratel o Fisconline, oppure
 - La Carta nazionale dei servizi (CNS);
- Procedere alla **compilazione del documento commerciale**. Si tratta, sostanzialmente, di compilare una sorta di ricevuta fiscale, verificare i propri dati anagrafici precompilati, digitare i dettagli dell'operazione (descrizione dei beni ceduti o prestazioni rese, distinta indicazione di imponibile e IVA per ciascun articolo ceduto/servizio reso, indicazione eventuale sconto, indicazione degli importi pagati in contanti, con strumenti elettronici o non ancora pagati);
- Procedere alla **generazione del documento commerciale** (non fiscale) in formato PDF;
- Fare scegliere al cliente la **modalità del rilascio**, cartaceo oppure invio a mezzo email o altra modalità come MMS, Whatsapp, etc;
- Procedere alla **memorizzazione e conseguente invio** all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi elettronici di ogni operazione.

Questa procedura necessita di una connessione di rete internet e di una stampante sempre attiva sul punto vendita.

Emissione della Fattura elettronica come alternativa alla certificazione dei corrispettivi

L'adempimento legato alla trasmissione dei **corrispettivi elettronici** ha un'alternativa.

Infatti, per le piccole imprese che emettono poche ricevute fiscali e si sono già abituate alle **Fatture elettroniche** magari disponendo di un software, può essere opportuno valutare di rilasciare **fatture elettroniche** per ciascuna operazione effettuata e a tutti i clienti.

In questo modo si evita sia l'acquisto del registrarore telematico che l'utilizzo della procedura web della Agenzia delle entrate.

In pratica, l'emissione della **Fattura Elettronica** per ogni singola operazione permette di superare la **certificazione telematica dei corrispettivi**.

Altrimenti, in alternativa, sono a disposizione anche soluzioni software proposte da operatori privati. Si tratta di programmi collegati all'Agenzia delle Entrate che sono in grado di emettere Fatture Elettroniche e trasmissione dei corrispettivi.

Termini di invio dei corrispettivi telematici

I **corrispettivi elettronici** devono essere **memorizzati uno a uno e giorno per giorno**. Questi devono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate al massimo nel **termine di 12 giorni dalla loro memorizzazione sul Registratore telematico**.

Tuttavia è opportuno segnalare che nel caso in cui si opti per il **registratore telematico** sarà questi, in autonomia, a collegarsi dopo la chiusura giornaliera con i server dell'Agenzia delle Entrate.

Il registratore, infatti, è in grado di trasmettere i file in totale autonomia. Per fare questo è comunque necessaria una connessione internet sempre attiva.

Tuttavia, qualora vi siano dei problemi di connessione di rete sono previsti, comunque, **12 giorni di tempo** per trasmettere i corrispettivi. Oppure, è possibile riconnettere il registratore con altre procedure previste.

Sei mesi di procedura transitoria

Per i primi sei mesi è prevista un **periodo transitorio**.

Dal 1.1.2010 al 30.6.2020 non sono applicate sanzioni. Questo a condizione che venga effettuato l'**invio dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo** utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle entrate.

Questo significa che chi non riesce a procurarsi e a farsi attivare entro il 1.1.2020 un registratore telematico può continuare a emettere scontrini o ricevute fiscali con gli attuali metodi (e qui però ci sarà da capire cosa accade con la **lotteria degli scontrini** anch'essa annunciata dal 1.1.2020) e inviarli alla Agenzia delle entrate entro il mese successivo attraverso i servizi online messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate all'interno dell'area riservata del portale "**Fatture e Corrispettivi**".

Corrispettivi elettronici questioni pratiche

- **Utilizzo carta ordinaria (non fiscale)**: atteso che il nuovo obbligo sostituisce le modalità di assolvimento della certificazione fiscale dei corrispettivi (rappresentate dalla ricevuta o scontrino fiscale) e che il documento commerciale potrà essere inviato anche per e-mail al cliente (e in formato pdf), non risulta più necessario utilizzare la carta termica omologata;

- **Annullamento di scontrini**: è possibile procedere all'annullamento del documento commerciale già emesso, anche in precedenti giornate, recuperando il codice identificativo dell'operazione. Tuttavia non si esclude che frequenti annullamenti durante l'arco della giornata possano determinare una richiesta di informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate;

- **Indicazione del resto**: è stato chiarito nell'ambito di un recente interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 338 del 12 agosto 2019, che il layout del documento commerciale prevede tra le varie voci anche l'indicazione del "resto", la cui compilazione è diretta a tracciare in modo conforme, trasparente e completo il dettaglio dell'operazione di incasso. Tuttavia è stato altresì precisato che la mancata indicazione del "resto" nel documento commerciale non comporta l'applicazione di sanzioni;

- **Procedura di reso:** l'Agenzia delle Entrate, con l'emanazione del principio di diritto n. 21/2019, ha chiarito come effettuare la procedura di reso. La procedura deve fornire tutti quegli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l'acquisto originario, quali:

- le generalità del soggetto acquirente;
- l'ammontare del prezzo rimborsato;
- i dati di riferimento del documento certificativo dell'operazione originaria;
- il numero di identificazione attribuito alla pratica di reso, che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso.

A ciò si aggiunge il supporto offerto dalle scritture ausiliarie di magazzino che consentono, se correttamente tenute, di conoscere la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita;

- **Registro dei corrispettivi:** con la trasmissione telematica dei corrispettivi viene meno l'obbligo di tenuta del relativo registro.

Nel periodo di prima applicazione e anche successivamente per fornire i dati allo studio per la registrazione contabile e la liquidazione ai fini IVA degli scontrini emessi oltre che ai fini di una verifica giornaliera dei dati trasmessi, **risulta utile, proseguirne la regolare tenuta del vecchio libro corrispettivi cartaceo con una copia da inviare allo scrivente studio;**

- **Registro dei corrispettivi di emergenza:** in caso di malfunzionamenti, interruzioni di operatività del registratore telematico o assenza del collegamento internet, **si suggerisce l'adozione di un registro cartaceo d'emergenza** (o di continuare la compilazione del registro tradizionale) ove annotarvi le vendite giornaliere non trasmesse in via telematica. In questi casi l'operazione fondamentale da seguire, **dopo aver preventivamente chiesto l'intervento del tecnico**, sarà quella di accedere alla sezione "Fatture e corrispettivi" del portale dell'Agenzia delle Entrate e dichiarare che il Registratore Telematico è FUORI SERVIZIO. La successiva riattivazione non è soggetta a segnalazioni particolari; successivamente con la procedura disponibile sul predetto portale "Dispositivo fuori servizio" occorrerà inviare i dati dei corrispettivi trascritti sul registro dei guasti.

- **Aggregazione corrispettivi giornalieri:** nel caso in cui l'esercente utilizzi un numero di punti cassa non inferiore a tre, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati possono essere effettuate mediante un unico punto di raccolta, collegando i registratori telematici attraverso un server appositamente dedicato;

- **Periodo di ferie e chiusura:** nell'ipotesi di interruzione dell'attività (diversa da quella dipendente da malfunzionamenti dell'apparecchio) il registratore su impostazione dell'esercente provvede, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, all'elaborazione e all'invio di un unico file relativo al periodo di chiusura con importi a zero 0, e indicazione della data di inizio e cessazione del periodo di inattività.

Credito di imposta per acquisto del registratore telematico

Per i soggetti che acquistano un nuovo registratore telematico è previsto un **credito di imposta** scomputabile direttamente dal **modello F24** pari al 50% del costo del registratore con un massimo di **250 euro**.

Ovviamente il costo del registratore telematico è **deducibile** dal reddito dell'impresa attraverso la procedura dell'ammortamento.

In alternativa, se il registratore di cassa che si possiede è piuttosto recente, è possibile il suo **adeguamento**. In questo caso il credito di imposta è applicabile con un massimale di **50 euro**.

Corrispettivi Elettronici: consigli

Dal primo gennaio 2020 cambiano le regole per tutti i **commercianti, ristoratori ed albergatori**. Il nostro consiglio è quello di non farsi trovare impreparato a questi adempimenti e di provvedere all'acquisto oppure all'adeguamento del proprio registratore di cassa.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Studio **TOMASSETTI & PARTNERS**

Marco Tomassetti